

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

FRANCESCO CENTOFANTI - Presidente -

PAOLA MASI

MICAELA SERENA CURAMI

RAFFAELLO MAGI – Relatore -

ANGELO VALERIO LANNA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(...)

avverso l'ordinanza del 22/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA

udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;

lette/sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso

udito il difensore

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Reggio Calabria - costituito ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen. - con ordinanza resa in data 22 novembre 2022 ha respinto gli atti di appello proposti nell'interesse di (...) avverso l'ordinanza emessa dal GIP della medesima sede il 19 ottobre 2022.

La domanda introdotta dal (...) è di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 275 comma 4 cod. proc. pen..

1.1 Il Tribunale evidenzia in sintesi che:

a) (...) è stato raggiunto dalla ordinanza emessa in data 13 giugno 2022 per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e concorso in estorsione;

b) pur versando la figlia del (...) (di poco più di tre anni) in una particolare condizione patologica (dalla documentazione prodotta la piccola avrebbe subito un regresso nel percorso riabilitativo dovuto all'assenza del padre) dagli atti non emerge l'assoluta impossibilità della madre (anche avvalendosi di altri soggetti o di strutture pubbliche di assistenza) di prestare la dovuta assistenza;

c) vanno ritenute sussistenti, in ogni caso, esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in ragione dei precedenti del (...) e della gravità dei fatti oggetto di giudizio.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - a mezzo del difensore - (...). Sono stati proposti due atti di ricorso.

2.1. Il primo, a firma dei difensori avv. Antonio Russo e avv. Antonio Alvaro è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

Si evidenzia in particolare che il Tribunale non avrebbe concretamente apprezzato il punto rappresentato dalla condizione patologica della minore e dal documentato - regresso psicofisico correlato all'assenza della figura paterna.

Nella valutazione della 'impossibilità' della madre a prestare la dovuta assistenza alla minore doveva rientrare l'aspetto di cui sopra, al di là dei tempi di lavoro del coniuge, anche in un quadro di necessario bilanciamento di valori (più volte richiesto dalla stessa Corte Costituzionale in riferimento a quanto previsto dall'art. 31 Cost.) tra la tutela dello sviluppo psico-fisico della minore e le esigenze di sicurezza sociale.

Si rappresenta, inoltre, che né il titolo genetico né l'ordinanza reiettiva del GIP avevano introdotto il profilo della eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari, su cui - peraltro - la motivazione risulta meramente assertiva.

Si evidenzia, in proposito, che la contestazione descrive il (...) come mero partecipe della consorteria criminosa e che nel precedente giudizio sono state accertate condotte poste in essere nell'anno 2005 e non aggravate dal finalismo o dal metodo mafioso.

2.2 Nel secondo atto di ricorso, a firma del solo difensore avv. Antonio Russo si sviluppano doglianze analoghe.

2.3 Sono stati, inoltre, depositati motivi aggiunti a firma del nuovo difensore avv. Enrico Haye, che riprendono i contenuti degli atti di ricorso ed insistono, in particolar modo, sui bisogni assistenziali ‘accentuati’ della minore.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.

3.1 Va rilevato in primis un profilo di incompletezza argomentativa della decisione impugnata circa il tema della particolare fragilità del soggetto minore, in ragione della consistenza e delle caratteristiche della patologia sofferta, tali da amplificare l'ordinario bisogno assistenziale.

Come più volte affermato da questa Corte di legittimità, nel particolare equilibrio tra le esigenze assistenziali del minore (di età inferiore a sei anni) e quelle di tutela della collettività disegnato dal legislatore nella disposizione di legge di cui all'art. 275 comma 4 cod. proc. pen. gioca un ruolo essenziale la considerazione : a) della concreta possibilità per il coniuge in stato di libertà di svolgere, anche con supporti intrafamiliari o pubblici, il compito assistenziale; b) della tipologia di assistenza, che non può essere limitata al solo profilo ‘ordinario’ della fragilità ontologica del minore in crescita, ma che deve includere, ove siano presenti e documentati, i bisogni assistenziali ‘rafforzati’ da particolari condizioni patologiche (v. su tale aspetto quanto ribadito da Sez. V n. 36884 del 9.10.2020, n. m., nonché Sez. VI n.35806 del 23.6.2015, rv 264725 ove si è affermato che in tema di misure cautelari personali l’ “assoluta impossibilità” per la madre di dare assistenza al minore, prevista dall'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. quale condizione per escludere l'applicazione o il mantenimento della custodia in carcere nei confronti del padre di prole di età inferiore a sei anni, si individua avendo riguardo non solo al soggetto chiamato a prestare assistenza, ma anche, e soprattutto, alla situazione del figlio, in considerazione del rischio in concreto derivante per quest'ultimo dal "deficit" assistenziale, sotto il profilo della irreversibile compromissione del processo evolutivo-educativo, dovuta alla mancata, valida ed efficace presenza di entrambi i genitori).

3.2 Va dunque ribadito - in via generale - che nella valutazione della ‘capacità di assistenza’ in capo al coniuge non detenuto non può che farsi riferimento alla particolare, se del caso, qualità del bisogno del minore, lì dove oltre ai profili per così dire ‘ordinari’ vi sia un rilevante e documentato pregiudizio derivante dalla assenza della figura genitoriale ristretta in carcere.

Nel caso in esame, pure a fronte della documentata difficoltà subita dalla minore nel percorso riabilitativo. il Tribunale non sviluppa in modo completo ed adeguato il tema e finisce per impostare il ragionamento giustificativo della decisione in termini astratti.

4. Oltre a tale profilo - e correlato al medesimo - va altresì rilevato che la valutazione del particolare “grado” di esigenze cautelari, pur sempre possibile in capo al Tribunale ed in ragione della avvenuta devoluzione della «situazione complessiva», da cui deriva la necessità ex lege di operare un bilanciamento tra le opposte esigenze, non risulta basata sull'apprezzamento di particolari profili di criticità comportamentale del (...) in rapporto ai fatti su cui è stata raggiunta la gravita indiziaria - tali da concretizzare in termini di certezza l'evento reiterativo del reato per cui si procede - essendo basata su una indicazione dei precedenti la cui qualità è adeguatamente contrastata nell'atto di ricorso.

In relazione ad entrambi i profili appare necessario promuovere, pertanto, una nuova valutazione di merito.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, competente ai sensi dell'art.310 c.p.p..

Così deciso il 31 marzo 2023

Il Consigliere estensore

Raffaello Magi

Il Presidente

Francesco Centofanti